



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, DI ESTETISTA, DI TATUAGGIO E PIERCING

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 15
DEL 04.05.2009**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 29
DEL 24.09.2020
IN VIGORE DAL 10.10.2020**

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE,
DI ESTETISTA, DI TATUAGGIO E PIERCING.**

I N D I C E

Art. 1 – Oggetto e definizione delle attività

Art. 2 – Normativa di riferimento

Art. 3 – Modalità di esercizio delle attività

Art. 4 – Requisiti professionali

Art. 5 – Dichiarazione di inizio attività e cessazione

Art. 6 – Subingresso

Art. 7 – Requisiti igienico sanitari dei locali

Art. 8 – Orari ed esposizione delle tariffe

Art. 9 – Provvedimenti di sospensione, decadenza, revoca e sanzioni

Art.10 – ***Affido di cabina/poltrona***

Art.11 – Sanzioni

Art. 12 - Abrogazioni

Articolo 1

Oggetto e definizione delle attività

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio e piercing svolte nel Comune di Loano, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, siano esse esercitate da imprese individuali o in forme societarie o di capitali.

L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Possono essere inoltre svolte prestazioni semplici di manicure o pedicure estetico.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, nonché l'applicazione delle unghie **artificiali**. L'attività di estetista può essere esercitata sia manualmente che con l'ausilio delle apparecchiature elettromeccaniche previste dalle tabelle allegate alla Legge n. 1/1990.

Le attività di tatuaggio e di piercing comprendono rispettivamente:

- la colorazione permanente di parte del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti, con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarnificazione, al fine di formare figure indelebili e perenni;
- la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

Articolo 2

Normative di riferimento

1) Le attività di cui al presente regolamento sono disciplinate da:

a) L. 2 aprile 2007, n. 40 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori";

b) D.Lgs 23 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della Direttiva Bolkestein";

c) L.R. 2 gennaio 2003, n. 3 "Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato" come modificata dalla L.R. 13 giugno 2011, n. 14 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/126/CE relativa ai servizi del mercato interno".

2) Per l'attività di "acconciatore" sono applicabili, inoltre, la L. 17 agosto 2005, n.174 "Disciplina dell'attività di acconciatore", e la L.R. 5 giugno 2009, n.23 "Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174" modificata con L.R. 14/2011.

3) Per l'attività di "estetista" è applicabile anche la L. 4 gennaio 1990, n.1 "Disciplina dell'attività di estetista".

4) Per l'attività di "Tatuatore e piercing", è applicabile, inoltre, la D.G.R. 787 del 4 luglio 2008 e relativo allegato "Requisiti igienico-sanitari per le attività di tatuaggio e piercing" nonché la D.G.R. 831 del 19 giugno 2009 "modifica alla DGR 787". 5) Il

presente regolamento non si applica all'attività di medicina estetica, in quanto rientrante nell'esercizio della professione medica.

Articolo 3 Modalità di esercizio delle attività

1) Le attività di acconciatore, estetista, **tatuatore** e piercing, oltre che nei locali con destinazione commerciale, possono anche essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi e i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti ad abitazione, abbiano idonee sale d'attesa, siano consentiti i controlli e rispettino tutte le disposizioni in vigore.

2) Le attività di acconciatore ed estetista possono altresì essere esercitate presso la sede designata dal cliente, nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme e in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con **amministrazioni pubbliche**.

3) È vietato lo svolgimento **delle attività di cui al presente regolamento in forma itinerante**.

4) Nei locali adibiti a esercizio dell'attività possono essere venduti prodotti inerenti ai trattamenti e **ai** servizi offerti, senza obbligo di attenersi alle disposizioni della L.R. 1/2007 e s.m.i.

5) Negli stessi locali possono essere svolte contestualmente da soggetti diversi le attività di acconciatore, estetista, **tatuatore** e piercing, purché in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle singole attività.

6) Non possono svolgere le attività oggetto del presente regolamento coloro che sono stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla L. 27/12/1956, n.1423 o nei cui confronti sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia")

Articolo 4 Requisiti professionali

1) Per lo svolgimento dell'attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing è indispensabile essere in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi dell'art. 3 della L. n. 174/2005, nella modalità di cui all'art.4 della L.R. n. 23/2009 e secondo gli standard formativi e i contenuti del corso di formazione abilitante approvati con D.G.R. n.1184 del 30/09/2011.

2) Nel caso di impresa gestita in forma societaria, il requisito professionale può essere posseduto anche da persona esterna alla società, **che**, durante l'orario di apertura, deve essere presente nell'attività.

3) Per ogni sede dell'impresa **dove è** esercitata l'attività in parola, deve essere designata una persona in possesso del requisito professionale che deve essere **sempre** presente durante l'orario di apertura.

4) I soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing devono essere in possesso della qualificazione professionale.

Articolo 5 **Segnalazione certificata di inizio attività**

1) L'apertura, l'ampliamento e/o il trasferimento di un esercizio per l'attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing è subordinato alla presentazione al comune di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e del D.Lgs 222/2016 *secondo le modalità indicate nel "portale web" dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).*

2) L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all'amministrazione comunale.

3) La *SCIA* può essere effettuata anche per l'esercizio congiunto delle attività nella stessa sede, purché per ogni specifica attività *sia* individuato il soggetto, **o i soggetti, in possesso dei prescritti titoli abilitativi.**

4) La sostituzione della persona in possesso della qualifica, le modifiche societarie e/o ragione sociale, le modifiche alle attrezzature, devono essere preventivamente comunicate al SUAP.

5) *La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente regolamento è soggetta a comunicazione al SUAP, da effettuarsi entro 30 giorni dalla cessazione stessa.*

Articolo 6 **Subingresso**

1) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

2) Il subingresso è soggetto a comunicazione al SUAP effettuata dal subentrante. L'attività può essere iniziata da parte del subentrante successivamente alla presentazione della comunicazione che deve avvenire, indipendentemente dall'inizio dell'attività, entro **sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.**

3) *La comunicazione per subingresso in attività deve essere presentata al comune secondo le modalità indicate nel "portale web" dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).*

Articolo 7 **Requisiti igienico sanitari dei locali**

1) Tutti i locali adibiti all'attività di cui al presente regolamento, come di seguito indicati, devono possedere i requisiti fissati dalle norme del regolamento comunale di igiene,

dell'edilizia, nonché alle vigenti norme di settore, di igiene del lavoro **come indicato nei commi successivi**:

2) Acconciatore ed estetista:

- a)** i locali devono essere puliti e ben areati, a mezzo di porte o di finestre in diretta comunicazione con l'esterno, ovvero a mezzo di vasistas o altri dispositivi di ventilazione, ritenuti idonei dagli organi sanitari;
- b)** le dimensioni dei locali devono possedere una larghezza minima di mt. 3 ed una altezza non inferiore a mt. 2,70. Se esistono cabine (es. sauna), devono avere una superficie minima di mq. 4;
- c)** il pavimento e le pareti, sino ad una altezza di mt. 2,00 devono essere in materiale lavabile e comunque tali da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;
- d)** i locali devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, ottenuta mediante allacciamento al pubblico acquedotto, devono essere dotati di almeno un lavabo ogni tre postazioni di lavoro, con sifone e scarico a esclusivo uso dell'esercizio;
- e)** la dotazione di servizi igienici è obbligatoria. Ogni servizio igienico deve disporre di acqua calda e fredda con erogazione a comando possibilmente non manuale, asciugamani a perdere e/o ad aria e distributore di sapone;
- f)** i servizi igienici potranno essere utilizzati sia dalla clientela sia dagli addetti, fatte salve le disposizioni previste dalla normativa sull'igiene del lavoro D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
- g)** i rifiuti **devono** essere raccolti in apposito contenitore impermeabile con coperchio e conservati, per il periodo strettamente necessario, in un vano chiuso;
- h)** gli asciugamani e gli accappatoi **devono** essere puliti e di volta in volta cambiati per ogni persona;
- i)** se il locale destinato all'esercizio dell'attività è situato presso il domicilio dell'esercente, **deve essere garantito un accesso diretto dall'ingresso ed evitato l'uso promiscuo** con la zona destinata a uso abitazione privata. È inoltre consentito l'uso dei servizi igienici esistenti nell'alloggio.

3) Tatuatore e piercing:

- a)** Oltre a quanto previsto dai precedenti comma 1 e 2, si seguono le disposizioni di cui alla **D.G.R. del 4/7/2008, n. 787 e della D.G.R. del 19/06/2009, n. 831**.

Articolo 8

Orari ed esposizione delle tariffe

- 1)** È fatto obbligo all'esercente di esporre l'orario del negozio in maniera ben visibile dall'esterno, anche durante i periodi di chiusura.
- 2)** La prosecuzione dell'attività oltre l'orario di chiusura è consentita, a porte chiuse, per portare a compimento i trattamenti in corso.
- 3)** **Se l'attività è svolta ai piani superiori di un edificio è obbligatoria la presenza di una targa all'esterno, visibile sulla pubblica via, comprensiva dell'orario svolto.**
- 4)** Le tariffe dei trattamenti offerti devono essere esposte in maniera ben visibile all'interno dei locali.

Articolo 9

Provvedimenti di sospensione, decadenza e cessazione

- 1) Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore, di estetista, *tatuatore* e piercing, fatte salve le competenze in materia di igiene e sanità, proprie dell' "Azienda Sanitaria Locale".**
- 2) Il Comune emana l'ordinanza di immediata cessazione dell'attività se l'esercizio è svolto senza presentazione della SCIA, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento.**
- 3) Il Comune emana l'ordinanza di sospensione dell'attività, se l'esercizio è svolto in assenza di uno o più requisiti previsti, concedendo un massimo di sei mesi per il ripristino dei medesimi.**
- 4) In caso di mancata apertura entro sei mesi dalla data di presentazione della SCIA, la stessa decade.**
- 5) Il Comune emana l'ordinanza di chiusura dell'attività:**
 - a) se l'attività è sospesa per oltre un anno, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;**
 - b) se il titolare, in caso di recesso del contratto di gestione, non ha provveduto a darne comunicazione al comune e a iniziare l'attività entro sei mesi dalla data di acquisizione del titolo a subentrare;**
 - c) se sono commesse gravi e reiterate violazioni alle disposizioni di legge e al presente regolamento. La reiterazione si verifica se la stessa violazione è commessa per tre volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.**

Articolo 10

Affido di cabina/poltrona

- 1) L'affido di cabina/poltrona è l'esercizio nello stesso locale di analoga attività da parte di altro imprenditore effettuato unicamente per la/le tipologia/e per le quali il titolare svolge regolarmente l'attività.**
- 2) I soggetti sono:**
 - a) affidante: titolare dell'attività di acconciatore e/o estetista;**
 - b) affidatario: professionista che a seguito di stipulazione di contratto per la "gestione e godimento della cosa produttiva", ai sensi dell'art. 1615 del Codice Civile, utilizza una o più postazioni di lavoro per l'esercizio autonomo della propria attività.**
- 3) L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti professionali e deve esercitare direttamente l'attività nella forma di impresa individuale, con divieto di avvalersi di collaboratori o di essere già titolare di altra analoga attività anche in altri comuni.**
- 4) Il contratto deve essere realizzato in forma di atto pubblico o scrittura privata, registrato all' "Agenzia delle Entrate" e deve contenere:**

- a) la tipologia di attività che verrà esercitata (acconciatore/estetista/tatuatore e piercing);
- b) la durata;
- c) le modalità di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
- d) la superficie data in uso e rappresentata in apposita planimetria sulla quale devono essere anche indicate le postazioni di lavoro oggetto dell'affido;
- e) il rapporto economico tra le parti;
- f) le modalità di esercizio delle attività congiunte con particolare riferimento dell'uso delle parti comuni.

5) L'affido di poltrona può essere attivato nelle misure e limitazioni sotto indicate:

- a) non più di una poltrona per le imprese che hanno da zero a tre dipendenti;
- b) non più di due poltrone per le imprese che hanno da quattro a nove dipendenti;
- c) non più di tre poltrone per le imprese che hanno un numero di dipendenti superiore a dieci.

6) L'affido di cabina può essere attivato nelle misure e limitazioni sotto indicate:

- a) non più di una cabina per le imprese che hanno da zero a tre dipendenti;
- b) non più di due cabine per le imprese che hanno da quattro a nove dipendenti;
- c) non più di tre cabine per le imprese che hanno un numero di dipendenti superiore a dieci.

7) È vietato affidare poltrone e/o cabine:

- a) a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle attività di acconciatore e/o estetista;
- b) a chi non è in possesso di Partita IVA;
- c) a chi ha lavorato all'interno della stessa attività nell'ultimo anno in qualità di dipendente.

8) Le postazioni di lavoro concesse in affido non possono essere utilizzate dal titolare dell'attività nei periodi di vigenza del contratto.

9) L'avvio di una attività in affido di poltrona e/o cabina è subordinato e vincolato alla presentazione sia di comunicazione da parte del locatore e sia di SCIA da parte dell'affidante, entrambe compilate tramite il "portale web" SUAP.

10) Qualsiasi modifica (cessazione, nuovo affido, modifica degli spazi dati in concessione o altre clausole contrattuali) deve essere preventivamente segnalata utilizzando l'apposita modulistica presente sul portale "portale web" SUAP.

11) L'affidante e l'affidatario, per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro, rispondono ognuno per la loro attività.

12) L'affidante è responsabile sulle parti comuni.

13) L'affidatario deve stabilire il proprio orario nel rispetto dell'orario di apertura e chiusura al pubblico stabilito dall'affidante. Può stabilire orari di apertura al pubblico ridotti se sono compresi nella fascia oraria di apertura stabilita dall'affidante.

14) L'affidatario deve esporre un proprio cartello con orario personalizzato visibile all'esterno dell'esercizio, anche quando è chiuso.

15) L'affidante deve essere sempre presente durante il periodo di esercizio dell'affidatario, personalmente o tramite direttore tecnico se nominato.

16) L'affidatario non può esercitare la propria attività in assenza dell'affidante o del direttore tecnico responsabile, osservando gli eventuali giorni di chiusura (ferie, malattia ecc.) disposti dall'affidante.

17) È obbligo per l'affidatario esporre, in maniera chiara e ben visibile, il cartello contenente i prezzi specifici per ogni trattamento effettuato anche in caso di prezzi identici effettuati dall'affidante.

Art. 11 Sanzioni

Alle violazioni commesse, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 5.000,00, secondo quanto stabilito dall'art. 7 bis del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL)" con le modalità di cui alla L.R. n.45/1982 e ss.mm.ii.

Articolo 12 Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore del presente provvedimento vengono abrogati i regolamenti comunali precedenti.